

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)

"CORPO DI MUSICA DI LOCATE TRIULZI – APS"

Premessa

Dal Gennaio 1899 è costituita ed operante in Locate di Triulzi un'Associazione non riconosciuta denominata "Corpo di Musica di Locate Triulzi".

La deliberazione assembleare che ha sancito la nascita della nuova forma associativa ha tratto legittimazione dallo Statuto in vigore a far data dal 14 Maggio 1998, registrato e protocollato presso il Comune di Locate di Triulzi in data 1° Settembre 1998 al numero 10352.

Articolo 1

Costituzione e Sede

Si va ad approvare in Locate di Triulzi, nel rispetto del d.lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, la modifica dello statuto dell'Ente del Terzo Settore denominato: "Corpo di Musica di Locate Triulzi - APS", di seguito denominato "Associazione".

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico essendo l'Associazione iscritta all'Albo Regionale e con la previsione di passaggio automatico al RUNTS quando sarà operativo.

L'Associazione ha sede in Locate di Triulzi, Via Fontana SNC.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2

Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni, delle norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle Disposizioni sulla Legge in Generale al Codice Civile.

Articolo 3

Scopo e Finalità

L'Associazione è una BANDA MUSICALE con lo scopo di promuovere la cultura e l'educazione musicale e, attraverso le sue attività, persegue le seguenti finalità:

- Educazione, promozione e diffusione della cultura musicale;
- Sviluppo dell'associazionismo e del volontariato musicale;
- Coinvolgimento delle diverse realtà sociali, in particolare dei giovani, mediante l'organizzazione di corsi, scuole, seminari, stage di musica di strumenti bandistici e più in generale di tutti gli strumenti musicali;
- Presenza musicale a manifestazioni civili, religiose, patriottiche, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa;
- Organizzazione e realizzazione, anche per conto di terzi, di concerti, manifestazioni, raduni e rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali;
- Incentivazione di scambi culturali e gemellaggi musicali con gruppi italiani e

stranieri;

- Realizzazione di iniziative pubblicistiche nei settori della cultura, della didattica e tecnica musicale, oltre alla edizione e alla distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei;
- Collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, con consorzi, cooperative che perseguano scopi e finalità affini; adesione ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi simili;
- Promozione e/o gestione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali; il tutto nella propria realtà e dovunque se ne renda utile e necessaria la presenza;
- Raccolta dati, informazioni e reperti riguardanti la storia del "Corpo di Musica di Locate Triulzi".

Articolo 4

Attività di Interesse Generale

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati a titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni svolte dall'associazione sono ricomprese tra le seguenti azioni di interesse generale previste dall'articolo 5 comma 1 del d.lgs. 117/2017:

- **lettera d:** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- **lettera i:** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della

cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui
all'art. 5 del d.lgs. 117/2017;

- **lettera l:** formazione extra – scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, del bullismo e della povertà educativa.

Articolo 5

Altre Attività

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione. Rientrano tra le suddette operazioni anche operazioni commerciali il cui guadagno è finalizzato esclusivamente al finanziamento delle attività principali sopra indicate.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del d.lgs. 117/2017.

Articolo 6

Ammissione dei Soci

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche, cittadini italiani e stranieri d'ambo i sessi, senza distinzione di razza, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa, condizioni personali e sociali che condividono le finalità e gli scopi associativi, che si impegnano per realizzare le attività di interesse generale e che accettano tutte le regole dettate dal presente Statuto e dai relativi Regolamenti approvati dagli Organi competenti.

Nonché le persone giuridiche enti del terzo settore o senza scopo di lucro a

condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale; rispettando i limiti previsti dall'art. 35 del Cts.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge, cioè 7 soci oppure 3 APS (art 35 d.lgs. 117/2017). Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

La domanda dell'associato minore di età dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la patria potestà. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

L'eventuale quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Articolo 7

Diritti e doveri dei Soci

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- Votare in Assemblea se iscritti da almeno 90 giorni nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista. Per i soci minorenni l'esercizio del diritto di rappresentanza e di voto è attribuito ex lege agli esercenti la responsabilità genitoriale dei medesimi ex art. 320 c.c., come da ordinanza 23228 del 4.10.2017 della Corte di Cassazione sez. VI. I rappresentanti dei minorenni, se non soci, non possono essere eletti alle cariche sociali.
- Denunziare i fatti ritenuti censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

E il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Articolo 8

Perdita della qualifica di Socio

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica

della deliberazione.

Articolo 9

Organi Sociali dell'Associazione

Sono organi dell'associazione:

- **Assemblea degli associati**
- **Il Consiglio Direttivo**
- **Il Presidente**

Articolo 10

Assemblea Generale dei Soci

L'Assemblea è l'organo sovrano.

È composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati, con partecipazione sociale attiva ed in regola con il versamento della quota sociale ove prevista e come meglio definito dall'art. 9 del presente statuto.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre (3) soci nelle associazioni con un numero di soci inferiore a cinquecento (500) e di cinque (5) associati in quelle con un numero di associati superiore a cinquecento (500).

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'Assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso apposto presso la sede sociale almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire alternativamente o congiuntamente a mezzo di lettera, fax, e-mail spedite al recapito risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 11

Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- Approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

Articolo 12

Assemblea Ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'assemblea ordinaria può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc...) a condizione che:

- Sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento delle adunanze, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 13

Assemblea Straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 1/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con la presenza di almeno 1/3 degli associati e con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

L'assemblea straordinaria può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza, etc...) a condizione che:

- Sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento delle adunanze, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- Sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- Sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 14

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da numero 5 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra le altre competenze:

- Amministra l'associazione;
- Attua le deliberazioni dell'assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- Disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- Nomina il Maestro Direttore e gli insegnanti della scuola di musica e decide su eventuali compensi;

È ammessa la partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante l'utilizzo di idonei sistemi di audio videoconferenza e/o teleconferenza, a condizione che tutti gli aventi diritto possano parteciparvi ed essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti, nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa. In tal caso, il Consiglio Direttivo si ritiene svolto nel luogo in cui si trovano chi presiede la riunione e il Segretario.

Nel caso venisse a mancare un componente per dimissioni, o altre cause, il direttivo deciderà circa la convocazione di apposita Assemblea per l'elezione del nuovo componente o di rimandare l'adempimento alla prima riunione utile dell'Assemblea.

Qualora venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti originariamente eletti dall'Assemblea, decade l'intero Organo.

Il Presidente uscente convoca entro 20 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.

All'interno del Consiglio Direttivo sono nominati:

- Il Presidente
- Il Tesoriere il quale ha la responsabilità della tenuta della contabilità, della redazione del Bilancio e della relazione annuale da presentare all'Assemblea.

Articolo 15

Il Presidente

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Il presidente è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS.

Almeno quindici giorni prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 16

L'Organo di Controllo

Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 30 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea dei soci nominerà un Organo di controllo monocratico o collegiale, secondo i requisiti con le funzioni indicate nella medesima norma.

Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 31 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea dei soci nominerà un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.

Articolo 17

Libri Sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- Il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'Organo a cui si riferiscono;

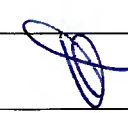
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Articolo 18

Risorse Economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati;

- | | | |
|----|--|---|
| b) | eredità, donazioni e legati; | |
| c) | contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; | |
| d) | contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali; | |
| e) | entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; | |
| f) | proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, secondaria e strumentale, e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali; | |
| g) | erogazioni liberali degli associati e dei terzi; | |
| h) | entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (raccolta fondi), quali feste e sottoscrizioni anche a premi nonché operazioni di fund raising; |  |
| i) | beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; | |
| j) | Partecipazioni societarie ed investimenti in strumenti finanziari diversi, nonché gli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito; |  |
| k) | Entrate derivanti da vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito per finalità di sovvenzione; | |
| l) | altre entrate compatibili con le finalità sociali degli Enti del Terzo Settore. | |

L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato,

delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Articolo 19

I Beni

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Articolo 20

Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Articolo 21

Bilancio

L'anno finanziario e sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

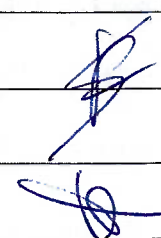
Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale ed è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del d.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 22

Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del d.lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione



Articolo 23

Gratuità degli incarichi e soci lavoratori

L'Associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti.

L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. 117/2017.

Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente

sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all'art. 17 d.lgs. 117/2017. I rimborsi spese forfetari sono ammessi esclusivamente nei limiti indicati dall'art. 17, comma 4, del d.lgs. 117/2017.

Laddove sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, l'Associazione potrà avvalersi di lavoratori subordinati ovvero prestatori di lavoro autonomo ovvero di qualsiasi altra forma di lavoro. In ogni caso il numero dei lavoratori non potranno essere superiori al cinquanta per cento del numero dei volontari ovvero al cinque per cento del numero dei soci.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione.

Articolo 24

Responsabilità dell'Associazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Articolo 25

Durata dell'Associazione

L'Associazione ha durata illimitata fino a delibera di scioglimento da parte dell'Assemblea soci Straordinaria.

Articolo 26

Devoluzione del Patrimonio

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità. In ogni caso è esclusa e vietata qualunque ripartizione del patrimonio residuo tra i soci

Articolo 27

Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro soci, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi Consigliere.

Tutti gli organi dell'Associazione debbono redigere verbale delle riunioni, sottoporlo all'approvazione nella seduta successiva, custodirlo in archivio

Articolo 28

Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto sono valide e si rinvia espressamente alle norme contenute nel Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 e succ. mod.

ed integr.), nel Codice Civile e nella legislazione vigente, nazionale e regionale.

Gianni D'Amico

Gianni D'Amico